



Statuto del Sistema bibliotecario della Lomellina

Aggiornato in data 26 giugno 2018

Art. 1 – Istituzione

Ai sensi della Legge regionale n.81 del 14/12/1985 è istituito il sistema bibliotecario denominato:

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA LOMELLINA

a seguire indicato come Sistema.

Il Sistema è un'associazione volontaria tra i Comuni aderenti costituita mediante la forma della convenzione. Può aderire al Sistema ogni istituzione bibliotecaria e documentaria, pubblica o privata, esistente sul territorio.

Art. 2 – Finalità

Il Sistema si propone i seguenti fini istituzionali:

- a.** attuare una rete integrata delle strutture e dei servizi bibliotecari e documentari esistenti nell'ambito territoriale;
- b.** coordinare i servizi bibliotecari con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio dei Comuni associati;
- c.** coordinare, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni bibliotecari, l'acquisizione, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e documentari posseduti dalle biblioteche afferenti al Sistema;
- d.** collaborare alla realizzazione di sistemi informativi coordinati, con l'adozione di procedure informatiche che favoriscano la conoscenza e l'utilizzazione dei beni librari e documentari esistenti sul territorio;
- e.** promuovere attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie delle istituzioni bibliotecarie.

Art. 3 – Compiti

Le biblioteche dei Comuni aderenti al Sistema, fatta salva l'autonomia di ciascuna, si propongono:

- ✓ la formazione di cataloghi collettivi e la predisposizione di sistemi informativi coordinati;

- ✓ l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario, al fine di consentire l'accesso diretto al patrimonio di tutte le biblioteche agli abitanti del territorio del Sistema;
- ✓ la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura, dell'informazione, del libro e del documento.

Art. 4 – Obiettivi

Il Sistema prevede inoltre di realizzare, compatibilmente con risorse e strumenti a disposizione, un sistema informatico integrato, al fine di permettere:

- ✓ gestione automatizzata delle funzioni operative delle singole biblioteche e integrazione reciproca dei dati;
- ✓ uniformità delle procedure catalografiche;
- ✓ misurazione dei servizi;
- ✓ un coordinamento dei programmi e delle iniziative delle biblioteche associate, da realizzarsi tramite programmi pluriennali comuni;
- ✓ un coordinamento degli acquisti e delle relative procedure, mediante la definizione di un programma comune di incremento delle raccolte e l'eventuale individuazione di specializzazioni delle singole biblioteche nello sviluppo di particolari settori;
- ✓ il rilevamento periodico dei dati statistici;
- ✓ la collaborazione con strutture e servizi socioculturali con particolare riguardo alla scuola;
- ✓ la formazione e aggiornamento del personale delle biblioteche del Sistema.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione ha durata illimitata e il recesso del singolo Comune non comporta lo scioglimento del Sistema. Si potrà procedere alla risoluzione della presente convenzione a seguito della volontà espressa in tal senso da almeno la metà più uno dei Comuni aderenti al Sistema.

Tale volontà dovrà essere espressa con le stesse modalità con le quali gli enti hanno deciso di aderirvi, cioè con una delibera di Consiglio comunale.

Il recesso di ogni singolo Comune dovrà essere espresso attraverso una delibera di Consiglio comunale e dovrà comunque garantire l'effettivo pagamento della quota dell'ultimo anno di adesione.

Art. 6 – Comune centro-sistema

Il Comune centro-sistema viene votato dalla Consulta dei Comuni con maggioranza qualificata, a seguito di dichiarazione di volontà da parte di uno dei Comuni convenzionati.

La biblioteca del Comune centro-sistema assume le funzioni di sede operativa del Sistema: a essa compete l'assicurazione dei servizi di supporto anche alle biblioteche di base.

In caso di richiesta di cessazione dal ruolo o di recesso dal Sistema del Comune centro-sistema, entro sei mesi la Consulta provvede all'individuazione di un nuovo Comune centro-sistema.

Art. 7 – Compiti del Comune centro-sistema

Il Comune centro-sistema attua sul piano amministrativo i programmi definiti dalla Consulta, di cui ai successivi articoli e a tal fine:

- ✓ adotta le deliberazioni e gli altri atti amministrativi necessari al funzionamento del sistema;
- ✓ realizza la gestione contabile fra le partite aventi vincolo di destinazione del bilancio comunale.

Art. 8 – Organi

Organi del Sistema sono:

1. la Consulta;
2. il Presidente della Consulta;
3. il Comitato tecnico;
4. il Direttore/Coordinatore del Sistema.

Art. 9 – La Consulta

La Consulta dei Comuni è composta dai sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati, **esclusivamente vice sindaci o assessori alla Cultura**, con voto deliberativo.

All'Assemblea partecipa il Direttore/Coordinatore del Sistema, con voto consultivo.

La Consulta dei Comuni ha i seguenti compiti:

- ✓ elegge tra i propri membri, nella prima seduta, il Presidente della Consulta;
- ✓ elegge, su proposta deliberata a maggioranza dei componenti il Comitato tecnico, il Direttore/Coordinatore del Sistema;
- ✓ individua se necessario un Segretario tra i dipendenti delle biblioteche di uno dei Comuni convenzionati (vedi art.13);
- ✓ approva il programma pluriennale, i piani annuali di attuazione del Sistema, elaborati dal Comitato tecnico, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- ✓ stabilisce annualmente il contributo a carico di ciascun Comune aderente, in relazione al programma pluriennale del Sistema;
- ✓ formula e approva eventuali proposte di modifica della presente convenzione;
- ✓ valuta proposte di convenzione con altri soggetti pubblici e privati.

La Consulta viene convocata almeno due volte l'anno dal Presidente e, in ogni caso, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni, è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti aventi voto deliberativo; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un quarto dei convocati, tra cui il Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi Consigli comunali e sono comunque prorogati fino alla nomina dei successori.

Art. 10 – Il Presidente della Consulta

Il Presidente è eletto dalla Consulta tra i propri componenti, a maggioranza assoluta.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- ✓ convoca e presiede la Consulta;
- ✓ dispone l'attuazione dei programmi;
- ✓ cura i rapporti con i Comuni, la Provincia e la Regione.

Art. 11 – Il Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto dai bibliotecari o assistenti di biblioteca, di ruolo e non, responsabili delle biblioteche convenzionate.

Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni volta che il Direttore/Coordinatore del Sistema ne ravvisi l'opportunità o comunque su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La partecipazione al Comitato Tecnico è considerato diritto e dovere dei bibliotecari e degli assistenti di biblioteca, che vi prendono parte in tempo-avoro.

Il Comitato tecnico:

- ✓ esercita funzioni scientifiche, tecniche e organizzative inerenti l'attività del Sistema;
- ✓ propone alla Consulta il piano di lavoro annuale;
- ✓ fornisce parere sulle convenzioni con altri soggetti pubblici e privati;
- ✓ può proporre, con decisione a maggioranza dei componenti, il nominativo per l'incarico di Direttore/Coordinatore del Sistema.

Art. 12 – Il Direttore/Coordinatore del Sistema

Il Direttore/Coordinatore è il responsabile tecnico del Sistema bibliotecario e ha i seguenti compiti:

- ✓ partecipa alle sedute della Consulta;
- ✓ dirige l'attività del sistema;
- ✓ convoca e presiede il Comitato Tecnico;
- ✓ cura il coordinamento tra le istituzioni bibliotecarie convenzionate;
- ✓ firma la corrispondenza e gli atti di competenza del Comitato Tecnico.

Per le funzioni di Direttore/Coordinatore la Consulta può determinare un compenso forfetario annuo che sarà corrisposto dal Comune Centro-sistema, all'interno delle risorse di cui all'art. 14.

L'incarico ha durata biennale, con possibilità di riconferma.

Nel caso in cui la Consulta non individui un Direttore/Coordinatore all'interno del Comitato Tecnico, potrà affidare l'incarico a personale esterno qualificato.

Art. 13 – Segretario

In caso di necessità, la Consulta può provvedere alla nomina di un Segretario per offrire assistenza amministrativa, operativa e segretariale agli organi del Sistema, in particolare al Direttore/Coordinatore e al Presidente.

Per le funzioni di Segretario, l'Assemblea può determinare un compenso forfetario annuo, qualora non sia già un dipendente del Comune stesso, che sarà corrisposto dal Comune Centro-sistema, all'interno delle risorse di cui all'art. 15.

Art. 14 – Personale

Il Sistema può avvalersi di personale comandato o assegnato dal Comune centro-sistema o dagli altri Comuni convenzionati ed eventualmente dalla Provincia e/o dalla Regione. Può anche avvalersi dell'opera di terzi mediante accordi, contratti o affidamento di incarichi.

Art. 15 – Bilancio

La Consulta delibera entro il 30 novembre dell'anno precedente il Bilancio annuale di previsione, che verrà ratificato dal Consiglio comunale del Comune centro-sistema, cui è affidato per la gestione formale e contabile.

Le entrate del Sistema sono formate:

- ✓ da una quota di adesione, stabilita dall'Assemblea, a carico di ciascun comune aderente e calcolata in base al numero degli abitanti ed ai costi dei servizi che si intendono assicurare;
- ✓ dalle assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione e dalla Provincia;
- ✓ da altre entrate ordinarie e straordinarie.

Il bilancio del Sistema è affidato per la gestione formale e contabile in partita di giro al Comune centro-sistema. Gli organi del Comune centro-sistema provvederanno a ratificare con apposite deliberazioni gli impegni determinati dalla Consulta, purché non superino le disponibilità previste dal Bilancio di previsione del Sistema.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. L'adesione al Sistema dei Comuni e di altri soggetti pubblici e privati, subordinata al parere favorevole della Consulta (art. 9 Statuto), avverrà con la sottoscrizione di atto di adesione alla presente convenzione.
2. Il presente statuto sostituisce quello già approvato precedentemente dai Consigli comunali aderenti al Sistema e modificato in data 4 marzo 2014.